

DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2020

311/2020/R/EEL

DISPOSIZIONI A CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE UTENZE ELETTRICHE CONNESSE IN BASSA TENSIONE DIVERSE DAGLI USI DOMESTICI DISPOSTA DALL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 CONVERTITO CON LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 E ATTUATA CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 190/2020/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1122^a riunione del 4 agosto 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 6/2020);
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'articolo 30, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito: DL Rilancio);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (nel seguito: deliberazione 568/2019) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 572/2019/R/COM (di seguito: deliberazione 572/2019/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2020, 60/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 60/2020/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 95/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 95/2020 R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 190/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 190/2020 R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2020, 239/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 239/2020 R/COM);

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto-legge 6/2020 sono state adottate prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, con successivi provvedimenti normativi, tali disposizioni sono state rafforzate e gradualmente estese sino ad includere tutto il territorio nazionale;
- con la deliberazione 60/2020/R/COM è stato costituito presso la Cassa dei servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) un conto di gestione straordinario, destinato a garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico, previste dalla normativa vigente, connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 (di seguito: Conto emergenza COVID-19); e che il comma 3.2 della medesima deliberazione 60/2020/R/COM prevede che la Cassa, ai fini delle esigenze del conto istituito, possa utilizzare le giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione per un importo fino a 1 miliardo di euro, ferma restando la necessità di garantire la regolare gestione dei pagamenti relativi alle finalità per le quali i conti di gestione sono stati costituiti;
- con la deliberazione 95/2020/R/COM, il limite di cui al punto precedente è stato elevato a 1,5 miliardi di euro.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 30 del DL Rilancio, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77. prevede che:
 1. *“Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa;*
 2. *Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:*
 - a) *sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;*
 - b) *per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.”*

- il medesimo articolo 30 del DL Rilancio dispone che, a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema, viene autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020 a carico del Bilancio dello Stato, prevedendo di trasferire al sistema elettrico il corrispondente importo tramite il Conto emergenza COVID-19 costituito presso la Cassa in due *tranches*.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 190/2020/R/EEL, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del DL Rilancio prevedendo una modifica transitoria, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui alla tabella 3 del TIT e alle tabelle da 1 a 4 del TIME e alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema delle tabelle 1, 3, 4, 5 e 6 allegate alla deliberazione 572/2019/R/COM;
- con medesima deliberazione 190/2020/R/EEL l'Autorità ha rinviato a successivo provvedimento l'adozione di disposizioni alla Cassa in relazione alla gestione delle risorse versate sul Conto Emergenza COVID-19 ai sensi del DL Rilancio e l'eventuale attivazione di un acconto straordinario di perequazione nei confronti delle imprese distributrici, che nella sostanza rappresenta una compensazione dei minori incassi specificatamente derivanti dalla riduzione delle componenti tariffarie previste dal provvedimento medesimo;
- con deliberazione 239/2020/R/COM di aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali per il terzo trimestre 2020, l'Autorità ha confermato tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico previsti dalle deliberazioni 572/2019/R/COM e 95/2020/R/COM, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 190/2020/R/EEL in materia di riduzione della spesa per le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (di seguito: utenze BTAU), per il mese di luglio 2020;
- con riferimento alle aliquote previste dalle deliberazioni 572/2019/R/COM, 95/2020/R/COM e 239/2020/R/COM, il gettito annuo della componente tariffaria A_{SOS} risulta essere pari all'81,54% del gettito complessivo previsto degli oneri generali;
- il comma 34.8 del TIT prevede che l'incidenza degli elementi che compongono la componente A_{RIM} ai fini della destinazione dei relativi gettiti ai conti di cui al comma 41.1 del medesimo TIT sia determinata dall'Autorità in sede di aggiornamento periodico;
- le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2020 sono state fissate dal comma 2.6 della deliberazione 572/2019/R/COM e successivamente confermate dalle deliberazioni 95/2020/R/COM e 239/2020/R/COM.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’Autorità ha attivato un monitoraggio dei prelievi di energia elettrica registrati dalle principali imprese distributrici di energia elettrica a partire dal mese di marzo, al fine di disporre di informazioni relative alla dinamica della domanda conseguente in particolare alle restrizioni alle attività produttive adottate per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- esulano dagli effetti delle riduzioni tariffarie disposte dal DL Rilancio i minori incassi delle imprese distributrici derivanti da contrazioni dei prelievi di potenza fatturati dalle imprese distributrici alle utenze BTAU alle quali i corrispettivi per il servizio di distribuzione in quota potenza sono applicati in ragione della potenza massima effettivamente prelevata in ciascun mese; e che il sistema tariffario compensa gli effetti di tali contrazioni nell’ambito dell’ordinario meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all’articolo 29 del TIT.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare disposizioni alla Cassa in relazione alla gestione delle risorse versate sul Conto Emergenza COVID-19 ai sensi del DL Rilancio e all’attivazione di una compensazione, nei confronti delle imprese distributrici, dei minori incassi derivanti dalle disposizioni della deliberazione 190/2020/R/EEL;
- prevedere che le risorse destinate dal DL Rilancio al Conto Emergenza COVID-19, per la parte eccedente a quanto previsto dal precedente alinea, ai sensi del medesimo DL Rilancio siano destinate alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali, secondo i criteri di ripartizione usualmente utilizzati in sede di aggiornamento periodico degli oneri generali

DELIBERA

Articolo 1

Attivazione di una compensazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei minori incassi derivanti dalle disposizioni della deliberazione 190/2020/R/EEL

- 1.1 Entro l’1 ottobre 2020 le imprese distributrici di energia elettrica possono inviare alla Cassa, secondo modalità stabilite dalla medesima, le informazioni necessarie per la quantificazione dei minori incassi derivanti dalla riduzione delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica disposta con deliberazione 190/2020/R/EEL.
- 1.2 Entro il 31 ottobre 2020 la Cassa, previa comunicazione degli importi all’Autorità, provvede all’erogazione, alle imprese distributrici di energia elettrica che ne abbiano fatta richiesta, di una compensazione per la copertura dei minori incassi di cui al comma 1.1.

- 1.3 Eventuali comunicazioni da parte delle imprese distributrici relative ai minori incassi derivanti dalle disposizioni della deliberazione 190/2020/R/EEL, pervenute alla Cassa oltre il termine previsto al precedente comma 1.1 saranno gestite, compatibilmente con le attività ordinarie svolte dalla Cassa, entro il 31 dicembre 2020.
- 1.4 Gli oneri derivanti dall'erogazione alle imprese distributrici delle compensazioni di cui al presente articolo sono a carico del Conto emergenza COVID-19 di cui all'articolo 61bis del TIT.

Articolo 2

Destinazione delle risorse stanziati dall'articolo 30 del DL Rilancio

- 2.1 In applicazione delle disposizioni del comma 3, dell'articolo 30 del DL Rilancio, i fondi stanziati dallo Stato e versati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul Conto emergenza COVID-19, per la quota eccedente le risorse necessarie all'erogazione delle compensazioni di cui all'Articolo 1 del presente provvedimento, sono destinati alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali.
- 2.2 Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 2.1, le risorse finanziarie di cui al medesimo comma 2.1 sono destinate per l'81,54% al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.
- 2.3 Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 2.1, le risorse finanziarie di cui al medesimo comma 2.1 sono destinate per il 18,46% ai conti di gestione di cui al comma 41.1 del TIT, secondo le percentuali di ripartizione fissate al comma 2.6 della deliberazione 572/2019/R/COM.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini